



COMUNE DI SAMATZAI

Provincia del Sud Sardegna

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN
MODALITA' TELEMATICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del

21/04/2022

IL SINDACO
Ing. Enrico Cocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marcello Palermo

Indice

Articolo 1	Pag, 1	Oggetto
Articolo 2	Pag, 1	Definizioni
Articolo 3	Pag, 1	Principi e criteri
Articolo 4	Pag, 1	Requisiti tecnici
Articolo 5	Pag, 2	Convocazione
Articolo 6	Pag, 2	Partecipazione alle sedute
Articolo 7	Pag, 3	Sedute in forma mista
Articolo 8	Pag, 3	Accertamento del numero legale
Articolo 9	Pag, 3	Svolgimento delle sedute
Articolo 10	Pag, 4	Regolazione degli interventi
Articolo 11	Pag, 4	Votazioni
Articolo 12	Pag, 4	Votazioni a scrutinio segreto
Articolo 13	Pag, 5	Norme finali
Articolo 14	Pag, 5	Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio comunale che si svolgono con la seguente modalità:

- uno o più o tutti i componenti, collegato per videoconferenza e/o in videochiamata, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
- il Consiglio Comunale si assume convocato presso la Sede Comunale.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai seguenti principi:

- a) *pubblicità*: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo quanto stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) *trasparenza*: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
- c) *tracciabilità*: è garantita attraverso la verbalizzazione delle riunioni e la registrazione delle sedute e la successiva conservazione nel tempo degli stessi verbali e registrazioni.
- d) *tecnologie dell'informazione*: l'utilizzo è garantito attraverso l'organizzazione autonoma dell'attività amministrativa con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Art. 4 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri comunali;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario comunale abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

3. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea

Art. 5 Convocazione

1. Relativamente alle modalità di convocazione del Consiglio Comunale si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.
2. Ad ogni modo nella convocazione del Consiglio comunale deve essere espressamente richiamata la modalità di svolgimento della stessa in modalità telematica riportando le indicazioni operative per la partecipazione e lo svolgimento della seduta.
3. Nel caso in cui il Consiglio comunale sia stato convocato in presenza, è possibile, almeno 24 ore prima della riunione, rettificare la convocazione prevedendo lo svolgimento della stessa in modalità telematica.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di soggetti esterni all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 6 Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere comunale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ciascun consigliere comunale od altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio comunale è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 7 Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, nella sede comunale a tal fine dedicata, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri comunali presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 8 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei consiglieri comunali e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i consiglieri comunali presenti in aula che quelli collegati da remoto.
3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà. Durante lo svolgimento della seduta la telecamera deve rimanere accesa.

Art. 9 Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale sul funzionamento del Consiglio comunale.
2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere comunale impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale.

Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per non più di venti minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale sul funzionamento del Consiglio comunale.

4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri comunali e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 10 Regolazione degli interventi

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

2. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i Responsabili dei servizi comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

3. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

4. I Consiglieri comunali ammessi intervengono, previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

5. Qualora la seduta di Consiglio Comunale si svolga facendo ricorso alle predette modalità telematiche, di tale circostanza il Segretario comunale darà evidenza nel relativo verbale di seduta, indicando i nominativi dei componenti intervenuti con modalità telematica in videoconferenza;

Art. 11 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Presidente del Consiglio; Il Consigliere comunale dovrà attivare la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Comunale

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere comunale chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
- aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri comunali collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;

Art. 12. Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il

voto al Consigliere comunale che lo ha espresso. In caso contrario le sedute del Consiglio Comunale dovranno tenersi esclusivamente con la presenza presso la sede comunale di tutti i consiglieri comunali

Art. 13. Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione